

proposta di legge n. 401

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 13 marzo 2014

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge ha lo scopo di apportare alcune importanti modifiche al trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale.

La prima modifica consiste nello stabilire che la misura dell'indennità di carica dei consiglieri regionali dovrà corrispondere a quella prevista dalla normativa vigente per il sindaco del Comune capoluogo di regione (articolo 2, comma 1); la seconda consiste nel collegare l'erogazione della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato all'effettiva presenza del consigliere presso gli organi istituzionali regionali (articolo 8, commi 1 e 2); la terza, infine, consiste in una modifica dell'età prevista per il conseguimento dei vitalizi da parte dei consiglieri che conservano il diritto alla loro percezione (consiglieri in carica sino alla IX legislatura regionale, l'attuale). Quest'ultima viene, infatti, elevata a 65 anni per gli ex consiglieri con un periodo contributivo corrispondente a cinque anni di mandato. Per ogni anno oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno fino al limite di 60.

Si tratta di modifiche che rispondono all'esigenza, da molti avvertita, di ridurre i costi di funzionamento dell'istituzione regionale, di fissare parametri retributivi per i consiglieri regionali in scala con quelli in vigore nel sistema della rappresentanza territoriale, di legare i rimborsi spese all'effettivo impegno dei consiglieri presso gli organi regionali, e di apportare idonei correttivi all'età per la percezione del vitalizio, omogeneizzandola a quella prevista per i componenti della Camera e a quella che verrà prevista per la futura pensione su base contributiva.

Una illustrazione particolare meritano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 dove, da una parte, si conferma la misura attualmente in vigore della parte fissa del rimborso spese per l'esercizio del mandato (euro 3.000), e, dall'altra, si modifica radicalmente il sistema per l'attribuzione della parte variabile di tale rimborso. Questa, come si è detto, verrà corrisposta non più in modo forfettario, ma in relazione a ciascun accesso presso tali sedi, fino ad un massimo di venti accessi mensili e comunque per un importo non superiore ad euro 1.500 al mese. Il sistema di calcolo del rimborso adottato (doppio della distanza chilometrica tra comune di residenza e comune sede degli organi regionali x euro 0,30) in realtà corrisponde al rimborso di circa 1/6 del costo attuale di un litro di benzina super moltiplicato per il percorso stradale compiuto dal consigliere per accedere alle sedi degli organi regionali.

Un'altra modifica di tipo tecnico da segnalare

rispetto alla normativa vigente, consiste nell'indicare direttamente in legge le misure delle indennità di carica e di funzione, dei rimborsi spese, delle varie trattenute da effettuare; la loro determinazione, in base alla l.r. 42/2012 da ultimo intervenuta a modificare la materia, è oggi rimessa all'Ufficio di presidenza. La presente proposta di legge modifica, come si è detto, la misura dell'indennità di carica (in riduzione rispetto a quella attuale) e il sistema di attribuzione della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, confermando le altre indennità e trattenute nella misura già stabilita dall'Ufficio di presidenza.

Con la presente proposta di legge si procede inoltre all'elaborazione di un testo unico delle disposizioni sul trattamento economico dei consiglieri che, a partire dalla l.r. 23/1995, si sono succedute nel tempo, modificando aspetti specifici o recependo normative nazionali nel frattempo intervenute. Si fa, in particolare, riferimento al d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, recepito dalla Regione Marche con la l.r. 42/2012, le cui norme e i cui limiti sono integralmente riprodotti nel presente testo.

Con l'occasione del testo unico si integrano o si correggono anche alcune norme (ad es. articolo 21 di cui si dirà poi) e si recepiscono nuove disposizioni nazionali, come quelle recate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, attuativo dell'articolo 1, comma 63, della legge 190/2012, in tema di incandidabilità e sospensione dalla carica di consigliere regionale (articolo 24).

L'elaborazione del testo unico è, dunque, estremamente utile al fine della ricognizione di tutte le norme attualmente in vigore in materia, che vengono confermate nel presente testo, e al fine dell'abrogazione delle numerose disposizioni non più vigenti o comunque reinserite all'interno del testo stesso.

Le principali norme in vigore, qui riprodotte, si riferiscono ai limiti massimi definiti ai sensi della normativa vigente (d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012) per il trattamento economico dei consiglieri (articolo 1), e all'esclusione di ogni emolumento accessorio oltre quello onnicomprensivo previsto; alla disciplina dei singoli istituti che compongono il trattamento economico secondo i principi previsti dalla normativa statale citata (es. divieto di cumulo articolo 3; indennità di fine mandato articolo 10; rimborso spese per l'esercizio del mandato articolo 8); all'eliminazione dell'indennità di missione; all'abolizione del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale (articolo 25) e all'applicazione dello stesso, secondo la normativa del capo IV, esclusivamente

nei confronti dei consiglieri che siano stati eletti dalla I alla IX legislatura regionale. Proprio in conseguenza dell'eliminazione del vitalizio, e delle relative trattenute, a partire dalla X legislatura regionale si introduce all'articolo 21 un'apposita disciplina per consentire la prosecuzione dell'applicazione dell'art. 52 del TUIR (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), che prevede la tassazione dei vitalizi per una quota parte.

Nell'articolo 25 della presente proposta di legge si riassumono tutte le disposizioni finali e transitorie già previste dalla normativa vigente, e se ne dettano altre per la migliore applicazione delle modifiche introdotte con la proposta stessa.

All'articolo 26 sono, infine, indicate le abrogazioni delle norme esistenti, e all'articolo 27 sono previste le disposizioni finanziarie. A quest'ultimo proposito si ricorda che dalla presente legge non deriverà un incremento di spesa rispetto a quella già prevista e stanziata nel bilancio di previsione dell'anno 2014 ai sensi della normativa regionale esistente; al contrario è da ritenersi che, in virtù delle modifiche illustrate si produrrà una sensibile diminuzione di spesa, che potrà essere più precisamente quantificata a seguito della concreta applicazione della nuova normativa.

Da ultimo l'articolo 28 reca la disposizione relativa alla dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

*(Trattamento economico
dei consiglieri regionali)*

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
- e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.

2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, risultante dalle lettere a), b) e c) del comma 1, non può superare su base mensile:

- a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;
- b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
- c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, gli importi di cui al comma 2 sono onnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.

CAPO I

Indennità di carica e indennità di funzione

Art. 2

(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita in misura corrispondente all'indennità prevista dalla normativa vigente per il Sindaco del comune capoluogo della regione Marche.

2. L'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 25 per cento.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:

- a) i redditi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative diverse da quelle svolte alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 3;
- c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
- d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.

4. Le dichiarazioni indicate alla lettera c) del comma 3 sono rese anche ai fini e per gli effetti previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo quanto previsto dalla l.r. 41/2012.

5. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari.

7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione al Consiglio.

Art. 3*(Divieti di cumulo)*

1. Gli emolumenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l'amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell'esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio o una pensione per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo, di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 12, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 12 è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.

5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 4*(Trattenute sull'indennità di carica)*

1. Sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 10, per un periodo massimo di dieci anni.

2. Dalla X legislatura regionale sull'indennità di carica mensile è disposta altresì la trattenuta obbligatoria prevista dal comma 2 dell'articolo 12.

3. Dalla X legislatura regionale i consiglieri che abbiano optato per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 23, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 12 per ottenere il trattamento previdenziale ivi previsto con riferimento al periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. Sino al termine della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 13 e seguenti.

5. Sino al termine della IX legislatura regionale i consiglieri che, ai sensi dell'articolo 23, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 4 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 5

(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:

- a) euro 2.700,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio e di Presidente della Giunta regionale;
- b) euro 2.200,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
- c) euro 1.700,00 per le funzioni di assessore regionale e vicepresidente del Consiglio;
- d) euro 1.130,00 per le funzioni di consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza e presidente di commissione consiliare;
- e) euro 565,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Art. 6

(Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

1. Le indennità ed i rimborsi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono

corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.

2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

CAPO II

Rimborso spese e assicurazione obbligatoria

Art. 7

(Rimborsi spese per missione)

1. I consiglieri e i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale e all'interno di quello nazionale, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, e in missione all'estero previa autorizzazione rispettivamente dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale. L'uso del mezzo aereo nelle missioni è comunque autorizzato dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta regionale.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto e per l'iscrizione a corsi o altre iniziative necessarie allo svolgimento delle funzioni, nelle misure massime e secondo le modalità determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri e degli assessori che

ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

Art. 8

(Rimborso spese per l'esercizio del mandato)

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 3.000 mensili, ed una parte variabile commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le sedi del Consiglio o della Giunta regionale, determinata secondo quanto previsto al comma 2, e comunque d'importo non superiore ad euro 1.500 mensili.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,30, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione. L'Ufficio di presidenza individua gli ulteriori criteri per la corresponsione della parte variabile del rimborso, stabilendo le modalità per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l'accertamento della presenza degli assessori presso le sedi degli organi regionali sono stabilite dalla Giunta.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

4. La parte variabile del rimborso non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio.

5. La parte variabile del rimborso non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove rico-

prano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

Art. 9

(Assicurazioni)

1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell'esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dello stesso.

2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 2. Per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.

CAPO III

Indennità di fine mandato e trattamento previdenziale dei consiglieri

Art. 10

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. In caso di morte durante l'esercizio

del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

2. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità di cui all'articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell'articolo 4, secondo il testo vigente nel tempo.

3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 4, comma 1.

Art. 11

(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)

1. Il consigliere può chiedere durante l'espletamento del mandato l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente.

2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri indicati al comma 2 dell'articolo 10 e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell'indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità indicate al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 12

(Trattamento previdenziale dei consiglieri)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura

o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta una pensione basata su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico dei consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell'indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione della pensione, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo tra l'altro:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

CAPO IV

Assegno vitalizio

Art. 13

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali eletti fino alla IX legislatura regionale, che siano cessati dalla carica, abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, e quelli previsti a tale scopo dalla legislazione previgente, per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 18.

2. I consiglieri indicati al comma 1 conseguono il diritto all'assegno vitalizio al compimento di sessantacinque anni di età con un periodo contributivo corrispondente a cinque anni di mandato. Per ogni anno oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno fino al limite di sessanta.

3. I consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio, secondo le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali") e dall'articolo 37 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012).

4. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 19, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

5. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 14

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008).

2. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione - Percentuali sulla indennità mensile lorda

5 - 25 per cento

6 - 28 per cento

7 - 31 per cento

8 - 34 per cento

9 - 37 per cento

10 - 40 per cento

11 - 42 per cento

12 - 44 per cento

13 - 46 per cento

14 - 48 per cento

15 - 50 per cento.

3. Nell'ipotesi prevista all'articolo 16, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 15

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13.

2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 16*(Consiglieri inabili al lavoro)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

Art. 17*(Accertamento dell'inabilità permanente)*

1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 16 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 18*(Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)*

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, e quelli corrispondenti previsti dalla legislazione previgente, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del

mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà indicata al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, a pena di decadenza.

3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.

4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, e quelli corrispondenti previsti dalla legislazione previgente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati dal consigliere, indicati al comma 4, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio, anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi.

6. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 19

(Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 4, comma 4)

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 4, comma 4, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa at-

tribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio indicato ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

7. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Art. 20

(Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di

emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

4. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 2.

Art. 21

*(Calcolo della quota parte di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 52
del d.p.r. 917/1986)*

1. Dalla X legislatura regionale, ai fini del calcolo della quota parte degli assegni vitalizi da assoggettare a tassazione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è presa in considerazione la media annuale delle trattenute assoggettate a ritenuta fiscale effettuate nella IX legislatura regionale, rapportata alla spesa complessiva per gli assegni vitalizi sostenuta in ciascun anno, secondo quanto disposto dalla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 del d.p.r. 917/1986.

CAPO V

Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere

Art. 22

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni di cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 23

(Opzione sul trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 22 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, i rimborsi di cui gli articoli 7 e 8.

3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

Art. 24

(Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 5, 7 e 8, è sospesa di diritto:

- a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 235/2012.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del d.lgs. 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del 70 per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 4.

4. La sospensione delle indennità di cui all'articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 5, 7 e 8, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).

CAPO VI

Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni

Art. 25

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), e di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 8, commi 1 e 2, si applicano a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data l'indennità di carica e il rimborso spese per l'esercizio del mandato restano determinati sulla base della normativa previgente.

4. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale provvedono agli adempimenti indicati al comma 2 dell'articolo 8 entro il termine di applicazione stabilito al comma 3.

5. E' confermata la soppressione dell'istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Le disposizioni di cui al capo IV si applicano esclusivamente ai consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale che non abbiano effettuato rinuncia al vitalizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 13. La misura dell'assegno vitalizio e di reversibilità è in ogni caso commisurata al periodo di mandato effettivamente svolto sino al termine della IX legislatura regionale.

7. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale l'assegno vitalizio continua ad essere disciplinato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18 (Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche).

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
- b) 19 agosto 1996, n. 35 (Modifica della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali").

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 55 (Semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa);
- b) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 1998);
- c) l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);

- d) l'articolo 35 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- e) gli articoli 8 e 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Finanziaria 2002);
- f) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l'anno 2002);
- g) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
- h) l'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007);
- i) l'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
- l) l'articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
- m) l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011);
- n) l'articolo 38 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011);
- o) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali");
- p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 42 (Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla l.r. 23/1995. Attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213);
- q) l'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013).

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2014 mediante lo stanziamento già iscritto nell'UPB

10101 del bilancio di previsione per il detto anno. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 28

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

PdI concernente: Testo unico delle disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali

Iniziativa consigliere: Solazzi

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa e copertura		Quantificazione della spesa anni successivi
			2014	Copertura 2014	
1	Trattamento economico dei consiglieri regionali	Corrente	Continuativa		
2	Indennità di carica	Senza oneri			
3	Divieti di cumulo	Senza oneri			
4	Trattenute sull'indennità di carica	Senza oneri			
5	Indennità di funzione	Corrente	Continuativa		
6	Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere	Senza oneri			
7	Rimborsi spese per missione	Corrente	Continuativa		
8	Rimborso spese per l'esercizio del mandato	Corrente	Continuativa		
9	Assicurazioni	Corrente	Continuativa		
10	Indennità di fine mandato	Corrente	Continuativa		
11	Anticipazione dell'indennità di fine mandato	Corrente	Continuativa		
12	Trattamento previdenziale dei Consiglieri	Senza oneri			
13	Assegno vitalizio	Corrente	Continuativa		
14	Misura dell'assegno vitalizio	Senza oneri			
15	Decorrenza dell'assegno vitalizio	Senza oneri			
16	Consiglieri inabili al lavoro	Corrente	Continuativa		
17	Accertamento dell'inabilità permanente	Senza oneri			
18	Contributi volontari e restituzione dei contributi versati	Senza oneri			
19	Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 4 comma 4	Senza oneri			
20	Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità	Senza oneri			
21	Calcolo della quota parte di cui alla lett. b) del comma 1	Senza oneri			

	dell'art. 52 del Dpr 917/1986					
22	Collocamento in aspettativa	Senza oneri				
23	Opzione sul trattamento economico	Senza oneri				
24	Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto	Senza oneri				
25	Disposizioni finali e transitorie	Senza oneri				
26	Abrogazioni	Senza oneri				
27	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	UPB 10101	Abrogazione L.R. 23/95	Legge di bilancio
28	Dichiarazione d'urgenza	Senza oneri				

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
(Dott. ssa Loretta Lipi)

